



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI AGENZIE DI STAMPA” PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI

CAPITOLATO SPECIALE

Lotto 1: Servizio di agenzia di stampa per notiziario generale quotidiano in ambito nazionale, Europa ed estero, in lingua italiana: importo a base di gara euro 210.772,84, IVA esclusa nel triennio – CIG 86396386D1;

Lotto 2: Servizio di agenzia di stampa per notiziario regionale quotidiano in lingua italiana: importo a base di gara euro 105.386,42, IVA esclusa nel triennio – CIG 8639684CC5;

Lotto 3: servizio di agenzia di stampa per notiziario tematico – nazionale e regionale - in lingua italiana in n. 5 aree tematiche di maggior rilievo: sanità e welfare, ambiente, economia e sviluppo, politiche del lavoro, autonomia e regionalismo: importo a base di gara euro 105.386,42, IVA esclusa nel triennio – CIG 8639692362.

1. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE MINIME DEI SERVIZI RICHIESTI PER CIASCUN LOTTO DI GARA

Per ciascun lotto sono di seguito indicate le seguenti prestazioni minime richieste.

Lotto 1: Servizio di agenzia di stampa per notiziario generale quotidiano in ambito nazionale, Europa ed estero, in lingua italiana.

L’aggiudicatario dovrà garantire:

1) la fornitura di un notiziario quotidiano nazionale in lingua italiana, diffuso 6 giorni su 7 per un minimo di 8 ore di trasmissione al giorno, con un minimo di 200 lanci di cui almeno 100 riferiti all’Italia che comprenda i principali fatti e avvenimenti nazionali, europei ed esteri relativi a:

attività politica e parlamentare, economia, diritto, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità e cronaca;

attività delle Regioni presso le istituzioni europee e delle istituzioni europee di interesse per le regioni, notizie su programmi e fondi europei e principali temi di dibattito generato a livello europeo;

2) la possibilità di pubblicare - all’interno del notiziario nazionale e all’interno delle testate web generaliste e tematiche di proprietà e di gestione dell’Agenzia - comunicati stampa, corredati da



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

eventuali foto e/o video, prodotti dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale e riferiti all'attività di livello nazionale dell'Assemblea, nonché alle attività di maggior rilievo delle Autorità di garanzia istituite presso il Consiglio, fatta salva l'autonoma valutazione giornalistica dell'agenzia di stampa;

3) la diffusione di notizie sull'attività di consigli e giunte regionali d'Italia e la diffusione di notizie sull'attività istituzionale centrale che abbia diretta attinenza con le competenze e la sfera regionale;

4) la disponibilità di un archivio di notizie testuali in lingua italiana che permetta la consultazione per almeno tre mesi consecutivi a partire dal giorno di pubblicazione di ciascuna notizia. L'aggiudicatario dovrà fornire almeno n. 4 licenze per l'accesso e la consultazione dell'archivio delle notizie dell'Agenzia.

Le prestazioni migliorative rispetto a quelle minime richieste saranno oggetto di positiva valutazione tecnica secondo i parametri di valutazione descritti nel Disciplinare di gara. Sarà, tra l'altro, oggetto di positiva valutazione tecnica la previsione in sede di offerta della fornitura di notizie anche in ambito regionale.

Lotto 2: Servizio di agenzia di stampa per notiziario regionale quotidiano in lingua italiana

L'aggiudicatario dovrà garantire:

1) la fornitura di un notiziario quotidiano regionale in lingua italiana, con flusso costante per almeno 8 ore al giorno e per 6 giorni alla settimana, con un minimo di 40 lanci giornalieri, che comprenda i principali fatti e avvenimenti riguardanti l'ambito territoriale o la popolazione della Sardegna riferiti a: attività delle istituzioni regionali e delle amministrazioni locali, politica, attualità, cronaca; il notiziario deve assicurare gli aggiornamenti su temi di cronaca politica, parlamentare e amministrativa in sede centrale di interesse regionale; l'informazione in merito ai rapporti Stato/Regioni in sede centrale e tra le regioni; l'informazione sull'attività di giunte e consigli regionali dalle regioni d'Italia.

2) il servizio di notiziario regionale dovrà inoltre:

garantire la puntuale, tempestiva e capillare diffusione dell'attività istituzionale e politica del Consiglio regionale della Sardegna riferita in particolare alle sedute, al lavoro dei vertici istituzionali, delle Commissioni e dei gruppi consiliari, nonché alle attività di maggior rilievo delle Autorità di garanzia istituite presso il Consiglio;

garantire gli aggiornamenti sui principali fatti di politica, attualità e cronaca relativi ai territori delle province sarde, alle città metropolitane e ai Comuni, con particolare riferimento all'attività degli organi di governo regionali e periferici dello Stato, delle amministrazioni locali;

garantire gli aggiornamenti su:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- cronaca politica, parlamentare e amministrativa in sede centrale di interesse regionale;
- informazione in merito ai rapporti di cooperazione Stato/Regioni e tra le regioni;
- l'attività di consigli e giunte regionali delle Regioni d'Italia.

- 3) la possibilità di pubblicare, all'interno del notiziario regionale, comunicati stampa, corredati da eventuali foto o video, prodotti dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale e riferiti all'attività dell'Assemblea, nonché alle attività di maggior rilievo delle Autorità di garanzia istituite presso il Consiglio, fatta salva l'autonoma valutazione giornalistica dell'agenzia di stampa;
- 4) un approfondimento autonomo delle notizie dell'Ente, anche rispetto ai comunicati emessi dall'ufficio stampa del Consiglio, e alla necessità di diffusione tempestiva degli avvenimenti, in armonia con i tempi redazionali delle testate a cui sono indirizzati i lanci (e ciò al fine di garantire tempestività, originalità e capillarità dell'informazione);
- 5) la disponibilità di almeno un giornalista deputato a seguire quotidianamente le notizie del Consiglio regionale e, in ipotesi di attività esterne, fuori dalla sede istituzionale;
- 6) il caricamento sul proprio sito e sui propri canali social dei servizi relativi alle principali notizie riferiti all'attività del Consiglio regionale, nonché alle attività di maggior rilievo delle Autorità di garanzia istituite presso il Consiglio, fatta salva l'autonoma valutazione giornalistica dell'agenzia;
- 7) la disponibilità di un archivio di notizie testuali in lingua italiana che permetta la consultazione per almeno tre mesi consecutivi a partire dal giorno di pubblicazione di ciascuna notizia. L'aggiudicatario dovrà fornire almeno n. 4 licenze per l'accesso e la consultazione dell'archivio delle notizie dell'Agenzia.

Le prestazioni migliorative rispetto a quelle minime richieste saranno oggetto di positiva valutazione tecnica secondo i parametri di valutazione descritti nel Disciplinare di gara. Sarà, tra l'altro, oggetto di positiva valutazione tecnica la previsione in sede di offerta della fornitura di notizie anche in ambito nazionale.

Lotto 3: servizio di agenzia di stampa per notiziario tematico – nazionale e regionale - in lingua italiana in n. 5 aree tematiche di maggior rilievo: sanità e welfare, ambiente, economia e sviluppo, politiche del lavoro, autonomia e regionalismo.

1) Per il servizio di cui al presente lotto si richiede:

a) per il **Notiziario tematico sanità e welfare** la fornitura di un notiziario almeno settimanale di approfondimento riferito ai principali fatti e avvenimenti, a livello nazionale e regionale riferiti a sanità, welfare, sicurezza sociale, migranti e politiche sull'immigrazione. Sugli argomenti di particolare



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

attualità e rilevanza il notiziario deve anche presentare una sintesi rispetto ai fatti della settimana e contenere aggiornamenti su eventuali iter normativi aperti nelle diverse sedi istituzionali;

b) per il **Notiziario tematico ambiente** la fornitura di un notiziario almeno settimanale di approfondimento comprendente i principali fatti e avvenimenti, di rilievo regionale e nazionale relativi in particolare a: ambiente e territorio, infrastrutture, protezione civile, difesa del suolo e della costa, politiche per le aree disagiate. Sugli argomenti di particolare attualità e rilevanza, il notiziario deve anche presentare una sintesi rispetto ai fatti della settimana e contenere aggiornamenti su eventuali iter normativi aperti nelle diverse sedi istituzionali;

c) per il **Notiziario tematico economia e sviluppo** la fornitura di un notiziario almeno settimanale di approfondimento comprendente i principali fatti di rilievo nazionale e regionale, relativi a imprese e lavoro, attività produttive, agricoltura, turismo, cultura e istruzione. Sugli argomenti di particolare importanza o attualità il notiziario deve anche presentare una sintesi rispetto ai fatti della settimana e contenere gli aggiornamenti su eventuali iter normativi aperti nelle varie sedi istituzionali;

d) per il **Notiziario tematico politiche del lavoro**: la fornitura di notiziario almeno settimanale di approfondimento comprendente i principali fatti e avvenimenti di rilievo regionale e nazionale, relativi in particolare all'insieme degli interventi pubblici rivolti all'occupazione, alle crisi aziendali, ai principali temi di rilevanza sul versante dell'occupazione giovanile, del mercato del lavoro, della formazione. Sugli argomenti di particolare attualità e rilevanza il notiziario deve anche presentare una sintesi rispetto ai fatti della settimana e contenere aggiornamenti su eventuali iter normativi aperti nelle diverse sedi istituzionali;

e) per il **Notiziario tematico autonomia e regionalismo**: la fornitura di notiziario almeno settimanale di approfondimento comprendente i principali fatti e avvenimenti di rilievo regionale e nazionale, relativi in particolare alle novità in tema di autonomie regionali e, in particolare, di autonomie speciali. Sugli argomenti di particolare attualità e rilevanza il notiziario deve anche presentare una sintesi rispetto ai fatti della settimana e contenere aggiornamenti su eventuali iter normativi aperti nelle diverse sedi istituzionali.

2) L'aggiudicatario dovrà garantire la possibilità di pubblicare - all'interno del notiziario tematico e all'interno delle testate web generaliste e tematiche di proprietà e di gestione dell'Agenzia - comunicati stampa, corredati da eventuali foto e/o video, prodotti dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale relativi ad attività istituzionali dell'assemblea o delle Autorità di garanzia istituite presso il Consiglio, in materie oggetto del notiziario, fatta salva l'autonoma valutazione giornalistica dell'agenzia di stampa.

3) L'aggiudicatario dovrà disporre di un archivio di notizie testuali in lingua italiana che permetta la consultazione per almeno tre mesi consecutivi a partire dal giorno di pubblicazione di ciascuna



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

notizia. L'aggiudicatario dovrà fornire almeno n. 4 licenze per l'accesso e la consultazione dell'archivio delle notizie dell'Agenzia.

Le prestazioni migliorative rispetto a quelle minime richieste saranno oggetto di positiva valutazione tecnica secondo i parametri di valutazione descritti nel Disciplinare di gara.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO VALEVOLI PER TUTTI I LOTTI

Per ciascun lotto, il servizio di consultazione dei notiziari dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:

- deve essere fornito l'accesso ai notiziari mediante concessione di minimo 30 account completi di password;
- esso deve consentire per ogni account fino a 3 accessi contemporanei al database;
- esso deve consentire l'accesso e la consultazione dell'archivio delle notizie dell'Agenzia pubblicate almeno negli ultimi tre mesi, mediante un numero di licenze pari minimo a 4, senza costi aggiuntivi;
- l'interfaccia web di accesso alle notizie dovrà consentire la ricerca delle stesse in base ad almeno due parametri (ad esempio data e chiave di ricerca).

Per ciascun lotto, con riferimento al servizio di elaborazione dei notiziari, si precisa quanto segue:

- le informazioni oggetto dei notiziari saranno utilizzate solo ed esclusivamente dal Consiglio per proprio uso informativo interno rivolto ai Consiglieri, agli ex Consiglieri, alle figure apicali del Consiglio regionale e alle Autorità di garanzia istituite presso il Consiglio regionale;
- è richiesta la pubblicazione dei più significativi lanci di agenzia riguardanti l'attività del Consiglio regionale all'interno delle testate web generaliste e tematiche di proprietà e di gestione dell'Agenzia, al fine di agevolare la comunicazione di pubblica utilità dell'ente, fatta salva l'autonoma valutazione dell'agenzia stessa;
- ogni tipologia di 'lanci' o notiziario deve essere elaborato in perfetta lingua italiana;
- l'Aggiudicatario deve assicurare la quotidiana copertura e diffusione delle principali attività del Consiglio regionale nelle sue articolazioni istituzionali e politiche e deve altresì assicurare la copertura degli eventi di rilievo regionale.

Le prestazioni migliorative rispetto a quelle minime richieste saranno oggetto di positiva valutazione tecnica secondo i parametri di valutazione descritti nel Disciplinare di gara. Sarà, tra l'altro, oggetto



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

di positiva valutazione tecnica, secondo quanto descritto nel Disciplinare di gara nel paragrafo dedicato ai parametri di valutazione:

- 1) un numero di account per la consultazione dei notiziari superiore ai 30 minimi;
- 2) modalità facilitate di consultazione e ricerca in archivio mediante un numero di parametri di ricerca superiore ai due minimi indicati;
- 3) la previsione in sede di offerta della concessione di uno spazio nel sito dell'agenzia con un rimando al sito del Consiglio regionale;
- 4) l'offerta di un servizio di informazione tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali (profili delle agenzie sui social media) in occasione delle sedute consiliari.

ART. 3 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'aggiudicatario con riferimento a ciascun lotto.

Il corrispettivo contrattuale, suddiviso in trentasei mensilità, sarà corrisposto con cadenza bimestrale e la relativa fatturazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- dopo che il Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dal Responsabile dell'esecuzione (Capo Ufficio Stampa), abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 4;
- ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016, l'affidatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale con le modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'affidatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione;
- nella fattura emessa a saldo dell'ultima prestazione l'affidatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale;
- le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Consiglio regionale della Sardegna, Via Roma n. 25, Cagliari, - CAP 09125 – C.F. 92027820924 – codice IPA: UF1BFW. Sulla fattura, che dovrà



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

essere emessa in formato elettronico e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio, dovranno essere riportati il codice identificativo di gara (CIG) del lotto di riferimento, i dati relativi all'impegno indicati che saranno comunicati dopo la stipula del contratto dalla stazione appaltante e la dicitura «scissione dei pagamenti».

Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fatture redatte secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo il Consiglio regionale della Sardegna procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Consiglio regionale, tramite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Consiglio regionale, tramite il Responsabile del procedimento, applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. Il Consiglio regionale segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'aggiudicatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'Amministrazione, prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare al Consiglio regionale eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG riferito a ciascun singolo lotto.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al fornitore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Il pagamento della prestazione verrà fatto direttamente nei confronti del subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Codice dei contratti.

ART. 4 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Il Responsabile dell'esecuzione effettua la verifica di conformità al fine di accertare che la relativa prestazione sia stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e all'ultimazione delle prestazioni propone al RUP il rilascio del Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicate nel presente documento.

ART. 5 DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI)

Per il presente appalto, trattandosi di mera fornitura di servizi di natura intellettuale, è esclusa la predisposizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza (Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 05.03.2008, n. 3).

ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

L'aggiudicatario del singolo lotto è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'aggiudicatario del singolo lotto è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario del singolo lotto è obbligato ad attuare nei confronti dei propri giornalisti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il RUP, anche su impulso del responsabile dell'esecuzione, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti il fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del contratto l'aggiudicatario del singolo lotto è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'aggiudicatario del singolo lotto esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'aggiudicatario del singolo lotto assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Al singolo affidatario è fatto divieto di cedere il contratto oggetto dei singoli lotti.

ART. 8 INADEMPIENZE E PENALI

Nel caso in cui il fornitore non rispettasse le clausole del presente capitolato, il Consiglio regionale avrà la facoltà di applicare le penali come appresso indicate e/o di risolvere il rapporto ai sensi del successivo art. 11, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Le penali, nel complesso, non potranno superare il 10% dell'importo netto contrattuale riferito al singolo Lotto, ai sensi dell'articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il Consiglio regionale, relativamente a ciascun lotto, applicherà una penale:

- in caso di ritardo nell'attivazione del servizio pari all'1‰ dell'importo netto contrattuale del lotto corrispondente al giorno;
- in caso di mancata erogazione, anche parziale, del servizio pari allo 0,50‰ dell'importo netto contrattuale del lotto corrispondente al giorno;
- in caso di non esatta prestazione richiesta rilevata in sede di verifica di conformità di cui al precedente art. 4 pari all'1‰ dell'importo netto contrattuale del lotto corrispondente.

Le inadempienze di cui sopra vengono contestate per iscritto dal Capo Ufficio stampa responsabile dell'esecuzione. A tal fine lo stesso propone al RUP la fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il fornitore dovrà far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.

Qualora entro il predetto termine l'aggiudicatario non invii le proprie controdeduzioni, ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP, su impulso del Responsabile dell'esecuzione, dà corso all'applicazione della penale il cui importo sarà trattenuto dalla relativa fattura.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e il Consiglio regionale si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art. 9.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno il diritto all'applicazione della penale.

ART. 9 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

- a) il subappalto non autorizzato;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa;
- d) la violazione del divieto di cessione del contratto di cui al precedente art. 7;
- e) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale riferito al singolo lotto.

In tutti i casi summenzionati il Consiglio regionale ha la facoltà, previa comunicazione espressa al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'aggiudicatario medesimo, di procedere all'incameramento della garanzia definitiva, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che il Consiglio regionale stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Consiglio regionale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

In caso di mancata erogazione del servizio ovvero di reiterato esito negativo dei certificati di verifica di conformità, il Consiglio regionale può risolvere il contratto fatti salvi l'ulteriore danno e/o l'esecuzione in danno.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il Capo Ufficio stampa responsabile dell'esecuzione svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

ART. 10 RECESSO

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto scaturente dalla presente procedura in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Appaltatore può vantare i diritti riconosciutigli dal Codice dei contratti pubblici e dalla restante normativa vigente.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

ART. 11 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. n. 50/2016 e il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna il 07.02.2019, con delibera n. 289.